LEGA PRO

COMUNICATO N. 63/DIV – 10 NOVEMBRE 2026

63/181

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 6, 7, 8 E 9 NOVEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 6, 7, 8 e 9 Novembre 2026

13^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO	LUMEZZANE	0-1
DESENZANO	OSPITALETTO FRANCIACORTA	0-1
FOLGORE CARATESE	CARPI	0-0
GIANA ERMINIO	CITTADELLA	0-0
LECCO	JUVENTUS NEXT GEN	4-0
PERGOLETTESE	RENATE	2-3
PRO VERCELLI	DOLOMITI BELLUNESI	4-2
TRENTO	ALBINOLEFFE	2-1
TREVISO	NOVARA	2-0
UNION BRESCIA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	3-2

GIRONE B

ATALANTA U23	REGGIANA	4-3
CAMPOBASSO	LIVORNO	1-1
FORLÌ	GUBBIO	1-0
GROSSETO	PESCARA	1-3
OSTIAMARE	SPEZIA	0-4
PIANESE	PERUGIA	3-2
PINETO	VIS PESARO	1-0
SAMBENEDETTESE	GUIDONIA MONTECELIO	1-2
TORRES	LATINA	2-0
VADO	RAVENNA	1-3

GIRONE C

ALTAMURA	CAVESE	2-2
CASERTANA	CASARANO	1-0
CATANIA	SORRENTO	2-0
CROTONE	GIUGLIANO	0-1
FOGGIA	BARLETTA	0-1
INTER U23	SALERNITANA	1-0
MONOPOLI	COSENZA	0-0
PICERNO	BARI	1-1
SAVOIA	POTENZA	1-3
SCAFATESE	AUDACE CERIGNOLA	4-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e 10 Novembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"GARE DEL 6, 7, 8 E 9 NOVEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società BARI, CATANIA, FOGGIA, GIANA ERMINIO, LECCO, MONOPOLI, RAVENNA, SAMBENEDETTESE, SAVOIA, TRENTO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA TORRES – LATINA DELL'8 NOVEMBRE 2026

Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di discriminazione razziale nei confronti di un tesserato della società Latina, posto in essere da parte di alcuni sostenitori della Società Torres posizionati nel Settore Curva Nord, al 68° minuto e tra il 75° e l'80° minuto della gara, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti nel più breve tempo possibile.
In particolare, chiede all'Organo requirente di:
• ascoltare l'Assistente Arbitrale n. 2, per verificare se lo stesso abbia percepito la frase rivolta al tesserato del Latina;
• individuare in modo puntuale l'eventuale effettivo Settore di provenienza dei sostenitori autori della condotta asseritamente tenuta, il numero dei tifosi occupanti tale Settore e la percentuale dei sostenitori che avrebbe proferito le asserite frasi a contenuto di discriminazione razziale.
Accerti, inoltre, la Procura quanto altro utile ai fini del decidere.
Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

FOGGIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 908 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord e (circa il 50% dei 2222 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, durante il minuto di raccoglimento, fischi e urla;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Nord, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre la propria squadra si recava sotto la Curva:
1. un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. venti bottigliette d'acqua piene e vuote sul terreno di gioco una delle quali, dopo essere rimbalzata a terra, colpiva il Collaboratore della Procura Federale sulla nuca, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub B), ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto all'avere attinto con la bottiglietta d'acqua il Collaboratore della Procura Federale) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 92° e al 93° minuto della gara, due scarpe sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

SAVOIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 1300 presenti), posizionati nel Settore Curva, intonato, al 24° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto per cinque volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRENTO per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di un minuto, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 DICEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CRIPPA MASSIMO (RENATE)
per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo e una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto:
A) in occasione di una revisione FVS, applaudiva ironicamente e proferiva frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato;
B) nonostante la notifica del provvedimento di espulsione, continuava a sostare all'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi per quasi dieci minuti, creando un acceso confronto con

un dirigente della squadra avversaria e, in occasione della rete segnata dalla propria squadra, entrava nel terreno di gioco per esultare.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 2, lett. a), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n. 1, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **4 DICEMBRE 2026**

CRISCITIELLO MICHELE (FOLGORE CARATESE)
per avere tenuto un comportamento non corretto e antisportivo e una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto:
A) al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, stazionava nell'area antistante l'ingresso degli spogliatoi, ostacolando il transito della Quaterna Arbitrale;
B) nella predetta circostanza, proferiva parole offensive e irrispettose nei confronti dell'Arbitro per contestarne l'operato e si frapponeva fisicamente ritardandone l'accesso al locale spogliatoio.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, considerata la sanzione minima edittale determinata in mesi due di inibizione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 2, lett. a), e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ADAMO GIOACCHINO (RENATE)
per avere, al 23° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava in piedi e proferiva una frase ingiuriosa nei loro confronti per contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RIOLFO GIANCARLO (VADO)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DETTORI FRANCESCO (ALTAMURA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CHINE' VINCENZO (PIANESE)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco al fine di protestare e di contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARMINI NICOLO' (CROTONE)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, antisportiva, irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto:
A) nel tunnel che conduce agli spogliatoi lo avvicinava con atteggiamento minaccioso e irrispettoso e proferiva nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l'operato;
B) allontanato dai tesserati della propria squadra, reiterava la predetta condotta urlando e rivolgendo un'ulteriore frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e, contestualmente, sferrava un pugno contro un pannello pubblicitario, scaraventandolo a terra.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MATINO EMMANUELE (CASARANO)
per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con i tacchetti esposti e piede a martello lo colpiva sulla coscia, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., e considerato da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l'avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVALAGGIO DANIEL (FOLGORE CARATESE)
per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

STRAMACCIONI DIEGO (PERUGIA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento lo colpiva con un calcio, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la pericolosità della condotta posta in essere e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

NDOJ EMANUELE	(FOLGORE CARATESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRANCO DOMENICO	(BARLETTA)
CHIRICO' COSIMO	(CASARANO)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE SANTIS EROS	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
GALLO ANDREA	(FOGGIA)
COMELLI SIMONE	(GIANA ERMINIO)
BRENNA DUCCIO	(GROSSETO)
FIORINI PIETRO	(GROSSETO)
TOMASELLI GIACOMO	(LATINA)
DI COSMO LEONARDO	(PIANESE)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
ANASTASIO ARMANDO	(SALERNITANA)
CUCCURULLO MARCO	(SORRENTO)
CAPOMAGGIO GALO	(SPEZIA)
SILVESTRI LUIGI	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)

AMMONIZIONE (III INFR)

REBAUDO RICCARDO	(ALCIONE MILANO)
VITALE GAETANO	(AUDACE CERIGNOLA)
DARBOE EBRIMA	(BARI)
MAGGIORE GIULIO	(BARI)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CASERTANA)
OUKHADDA SHADY	(CASERTANA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
ESPOSITO GIANLUCA	(CAVESE)
PASCALAU RAZVAN-BOGDAN	(COSENZA)
VELTRI ANGELO	(CROTONE)
PANELLI TOMMASO	(DESENZANO)
KACZMARSKI IWO KRZYSZTOF	(INTER U23)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
LITTI MARCO	(LECCO)
VESELI FREDERIC	(LIVORNO)
PAGHERA FABRIZIO	(LUMEZZANE)
VALENTI BRUNO	(MONOPOLI)
LEDONNE NICOLO	(NOVARA)
VALDESI ANDREA	(NOVARA)
STEFANONI DAVIDE	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)

FERRANDINO DANIELE	(PERGOLETTESE)
BELLINI LEONARDO	(PIANESE)
MASELLI SERGIO	(PICERNO)
CAROSSO ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
CAPPELLETTI DANIEL	(TREVISO)
ROMEO FEDERICO	(TREVISO)
MARRAS MANUEL	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARBA BENEDETTO	(ALBINOLEFFE)
MORSELLI FABIO	(ALCIONE MILANO)
GAGLIARDI LORENZO	(ALTAMURA)
NAVARRO ESCRICHE ALBERT	(ATALANTA U23)
PIARULLI SAVIO	(BARLETTA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(CASERTANA)
FIORIN GIAMMARIA	(CAVESE)
SAVA SAMUELE	(CAVESE)
ZILIO ANDREA	(CITTADELLA)
D'ALENA ANTONIO	(COSENZA)
LUCIANI PIERLUCA	(FOGGIA)
SMERALDI ANDREA	(FOGGIA)
MEZSARGS KRISTIANS	(FOLGORE CARATESE)
COVERI VALENTINO	(FORLÌ)
ESPOSITO GENNARO	(GIUGLIANO)
LAEZZA GIULIANO	(GIUGLIANO)
BARRY OUMAR	(GUBBIO)
MEROLA ANTONIO STEFANO	(JUVENTUS NEXT GEN)
RIPANI DIEGO	(JUVENTUS NEXT GEN)
DAGOSTINO SAMUELE	(LUMEZZANE)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(LUMEZZANE)
SCIPIONI EMANUELE	(MONOPOLI)
NICHETTI MARCO EMILIO	(NOVARA)
TIGANI EDOARDO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(PERUGIA)
DONATI FRANCESCO	(PESCARA)
ABREU SANTOS JOSE LEONARDO	(PICERNO)
BATTISTINI MATTEO	(REGGIANA)
VILLA LUCA	(SALERNITANA)
ZANANDREA GIANMARIA	(TORRES)
BRIGATI ALBERTO	(TREVISO)
GULINELLI FEDERICO	(VADO)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO	(VIS PESARO)
RIGIONE MICHELE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SALI GIACOMO	(ALBINOLEFFE)
ANZOLIN MATTEO	(BARI)
PACCIARDI FEDERICO	(CAMPOBASSO)
MANCONI JACOPO	(CASERTANA)
CALIGARA FABRIZIO	(CATANIA)
MASCIANGELO EDOARDO	(CATANIA)
AMATUCCI FRANCESCO	(CITTADELLA)

MCJANNET EDWARD JOHN	(COSENZA)
BALDI LEON	(DESENZANO)
BELLIA EDOARDO	(FOLGORE CARATESE)
PERRETTA GABRIELE	(FORLÌ)
VALENTINI FILIPPO	(FORLÌ)
FIORANI MARCO	(GROSSETO)
AIDOO MIKE	(INTER U23)
D'ALESSIO LEONARDO	(NOVARA)
POSSENTI MARCELLO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
VAGNONI MATTEO	(OSTIAMARE)
BORSOI MATTEO	(PERUGIA)
CISCO ANDREA	(PERUGIA)
TIRELLI MANUEL	(PIANESE)
DEL FABRO DARIO	(PICERNO)
BRUSCHI NICOLO	(POTENZA)
LONARDI LORENZO	(RAVENNA)
KERRIGAN LIAM	(RENATE)
RICCARDI PASQUALE	(SAVOIA)
EVANGELISTI NICOLO	(SORRENTO)
CANNAVO' KEVIN	(SPEZIA)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
AUCELLI CHRISTIAN	(TRENTO)
RIZZO PINNA ANDREA	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



"

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 10 Novembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani